



Comune di Buddusò
Piazza Fumu - 07020 – Budduso'
tel. 079/7159003 - Fax 079/714371

Riserva di Biosfera
«Tepilora, Rio Posada
e Montalbo»



Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 DEL 03/02/2021

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2021/2024

L'anno 2021 addì 3 del mese di Febbraio convocato per le ore 16.00 e seguenti, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Primaconvocazione.

All'appello risultano :

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
SATTA MASSIMO	SI	Marrone Salvatore Quirico	SI
Bertotto Giuseppe	SI	Ferreri Pinuccia	SI
Mura Giuseppe Antonio	SI	Sanciu Pierpaolo	SI
Ziri Massimo	SI	Sanna Luisa	SI
Spanu Francesca	SI		
Devaddis Battista	SI		
Bacciu Ivano	SI		
Bacciu Giuseppina	SI		
Taras Maria Antonietta	SI		

Presenti 13

Assenti 0

Partecipa il Vice Segretario, Liberina Manca;

Il Presidente, SATTA MASSIMO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta;

La seduta è Pubblica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D. Lgs. 267/2000 (artt. 234-241) disciplina la revisione economico finanziaria degli Enti Locali;

RICHIAMATI, in particolare:

- *l'art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto all'albo dei ragionieri;*
- *l'art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, delle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;*
- *l'art. 235, comma 1, il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta;*

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi del TUEL nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle Unioni dei Comuni, e nelle Comunità Montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo Revisore eletto dal Consiglio Comunale o dal Consiglio dell'Unione di Comuni o dall'Assemblea della Comunità Montana;

ATTESO che questo Comune, avendo alla data del 31 dicembre 2020 una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del Revisore unico dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 01/02/2017, immediatamente esecutiva, con la quale è stato nominato, secondo le modalità previste all'art. 234 e seguenti del D.lgs. n. 267/2000, quale Revisore Unico dei Conti del Comune di Buddusò per il triennio 2016/2020, il Dottor Antonio Libero Sanciu;

CONSIDERATO che alla data del 31/12/2020 è scaduto l'incarico dell'organo di revisione del Comune,

PRESO ATTO del comunicato con il quale il ministero dell'Interno analizza gli effetti della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi prevista dall'articolo 103, comma 1, del DL 18/2020, sulla nomina dell'organo di revisione degli enti locali;

CONSIDERATO che, con riferimento alla durata dei procedimenti inerenti all'estrazione e la nomina dell'organo di revisione degli enti locali, il Viminale precisa che se l'ente locale, per comprovati motivi, allo scadere del periodo di prorogatio di 45 giorni non abbia ancora provveduto al rinnovo del proprio organo di revisione, l'incarico in scadenza è prorogato di altri 45 giorni

RICHIAMATI:

- *l'art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n.148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;*
- *l'articolo 29, comma 11-bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (convertito in Legge n. 148/2011);*
- *il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario con il*

quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;

ATTESO che il comma 29 dell'articolo 16 del citato D.L. n. 138/2011 prevede che tutte le disposizioni contenute nell'articolo 16, ivi comprese le nuove modalità di nomina dei revisori degli enti locali, si applicano alle regioni a statuto speciale nel rispetto dei relativi statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 42/2009;

VISTO l'art. 36 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante norme sul "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna", il quale ha disciplinato ex novo il sistema di nomina dei revisori dei conti degli enti locali della Sardegna, disponendo che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge stessa, i revisori dei conti degli enti locali siano individuati con il sistema dell'estrazione pubblica, attingendo da un elenco che sarà predisposto dall'assessorato regionale agli enti locali, finanze e urbanistica secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23.03.2016, con cui sono stati adottati i criteri per la redazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di estrazione e l'organo abilitato ad effettuarla;

DATO ATTO che l'art 3 dei suddetti criteri stabilisce che: *"1. L'organo abilitato ad indicare la rosa di tre nomi per il revisore unico e di cinque nomi per il collegio dei revisori è il consiglio comunale o l'organo assembleare equivalente per gli altri enti. 2. L'indicazione della rosa è effettuata dal Consiglio Comunale o dall'organo assembleare mediante deliberazione assunta con votazione a scrutinio segreto dove ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono designati coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. Nel caso di collegio, l'organo che effettua l'indicazione della rosa deve assicurare il rispetto delle quote di genere ai sensi di quanto previsto nell'art. 36, comma 11, della legge regionale n. 2 del 2016. In caso di parità di voti è designato il revisore più giovane. 3. L'organo abilitato ad effettuare l'estrazione pubblica è il consiglio comunale o l'organo assembleare equivalente per gli altri enti. Nel caso di collegio si procede ad estrazione fino al rispetto delle quote di genere di cui al citato art.36, intendendosi nulle le estrazioni del terzo componente dello stesso genere";*

DATO ATTO altresì che l'art 4 dei suddetti criteri stabilisce che:

"1. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione il presidente è scelto dal consiglio comunale, con separata e successiva votazione, tra coloro che sono stati estratti."

CONSIDERATO che presso la Direzione Generale dell'Assessorato regionale agli enti locali, finanze e urbanistica è stato istituito, secondo i criteri previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23.03.2016, l'Elenco Regionale dei Revisori dei Conti, le modalità di estrazione e l'organo abilitato ad effettuarla;

VISTA la Determinazione della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze della RAS n. 311 del 11.02.2019 che ha approvato l'elenco regionale dei Revisori legali dei Conti degli Enti Locali della Regione Sardegna per l'anno 2019;

RILEVATO che la predetta determinazione, come stabilito dalla medesima, è stata pubblicata sul Buras n. 9 del 21 febbraio 2019, parte prima;

VISTI i nominativi inseriti nel suddetto elenco regionale dei Revisori legali dei Conti degli Enti Locali, pubblicato sul BURAS del 21/02/2019;

DATO ATTO che, con determinazione dell'Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica n. 2236 del 24.09.2019, è stato aggiornato l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali per l'anno 2019;

DATO ATTO inoltre che, con determinazione dell'assessorato enti locali, finanze e urbanistica n. 231 del 12/02/2020 è stato approvato l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali per l'anno 2020;

RILEVATO che la determinazione dell'Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica n. 566 del 17.03.2017, pubblicata sul BURAS del 30.03.2017, stabilisce che la data di applicazione delle nuove regole in materia di nomina degli organi di revisione degli enti locali della Sardegna, di cui all'art. 36 della Legge Regionale 2/2016, decorre dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione sul BURAS;

PRESO ATTO, pertanto, che dal 30.03.2017, per la nomina dei revisore dei conti degli Enti Locali si applica la nuova disciplina di cui all'art. 36 della L.R. 2/2016;

EVIDENZIATO che occorre procedere alla nomina dell'organo di revisione economico finanziaria di questo Comune per il triennio 2021/2024 secondo le disposizioni contenute nell'articolo 234 del Tuel;

DATO ATTO, inoltre, che, ai sensi dell'art. 241 del d.lgs. 267/2000, con la stessa Delibera di nomina l'Ente Locale stabilisce il compenso spettante al Revisore nei seguenti termini:

- *con Decreto del Ministro dell'Interno vengano fissati i limiti massimi del compenso base spettante all'organo di revisione da aggiornarsi triennialmente;*
- *l'Ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa Delibera di nomina;*
- *l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, all'organo di revisione, non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 28.12.2018 che aggiorna il precedente adottato in data 20.05.2005, relativamente ai compensi spettanti ai componenti degli Organi di Revisione degli Enti Locali, nonché, per i Revisori aventi la propria residenza al di fuori del Comune, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, che si riporta qui di seguito integralmente:

Art.1. 1. Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle province e delle città metropolitane è pari, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A, allegata al presente decreto, con le seguenti maggiorazioni:

a) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al presente decreto;

b) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente decreto.

2. Le maggiorazioni di cui al comma 1 sono cumulabili tra loro. 3. L'eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell'ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo.

Art.2.1. I limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico- finanziaria, come determinato in base al presente decreto, sono da intendersi al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge.

Art. 3.1. Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria

residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi.

2. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione.

3. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente.

Art.4.1.I limiti massimi, di cui agli artt.1e2, del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali decorrono dal1°gennaio2019;

RILEVATO che, ai sensi delle lett. a) e b) dell'art. 1 del predetto Decreto, il compenso sopra citato può essere maggiorato sino ad un massimo del 10% qualora la spesa media pro capite sia di parte corrente che in conto capitale, calcolata sulla base dell'ultimo preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per la relativa fascia demografica;

TENUTO CONTO che occorre considerare anche che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del succitato Decreto Ministeriale del 28.12.2018, al Revisore avente la residenza al di fuori del Comune, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi;

EVIDENZIATO che:

- ai revisori sono applicabili le norme sull'incompatibilità e sulla ineleggibilità previste dall'articolo 236 del D. Lgs.267/2000;
 - in base all'art. 238 del d.lgs. 267/2000, l'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui al DPR 445/2000, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 238, in quanto il revisore, secondo quanto disposto dal predetto articolo, non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali:
 - non più di quattro comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
 - non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 99.000;
 - non più di uno con popolazione pari o superiore a 100.000 di abitanti;

RITENUTO pertanto necessario avviare il procedimento finalizzato all'individuazione del nuovo Revisore dei Conti per il Triennio2021/2024, attraverso l'applicazione della nuova disciplina di cui all'art.36 della L.R.2/2016;

VISTA la proposta formulata dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario nel testo risultante dalla presente deliberazione;

RITENUTO di dover procedere alla nomina dell'Organo di revisione economico-finanziario del Comune di Buddusò per il triennio 2021/2024, secondo l'art. 3 dei Criteri per la redazione dell'elenco, allegati alla deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23.03.2016;

Il Sindaco - Presidente procede con la nomina dei Consiglieri Sanna Luisa e Taras Maria Antonietta, quali scrutatori, ai quali chiede di distribuire le schede a tutti i Consiglieri;

Il Sindaco - Presidente, con l'ausilio degli scrutatori (Sanna Luisa e Taras Maria Antonietta) invita i consiglieri ad esprimere li loro voto in forma segreta;

Presenti e votanti n. 13

Con l'assistenza degli scrutatori si procede allo spoglio delle schede votate e precedentemente raccolte in un'urna, con il seguente risultato:

1. Dott. Molinu Franco: 4 voti
2. Dott. Forteleoni Giovanni : 5 voti
3. Dott. Addis Roberto : 4 voti

Schede nulle n. 0

Schede bianche n. 0

A seguito dell'esito della votazione, il Presidente dichiara che la rosa dei tre nomi estratta per la nomina dell'Organo di revisione è la seguente:

1. Dott. Forteleoni Giovanni
2. Dott. Molinu Franco
3. Dott. Addis Roberto

Di seguito si procede, con l'ausilio degli stessi scrutatori, all'estrazione pubblica; quindi il nome dei tre revisori che hanno riportato il maggior numero dei voti viene trascritto dal Sindaco Presidente su una scheda ripiegata e riposta nell'urna,

Successivamente lo scrutatore Consigliere Taras Maria Antonietta effettua l'estrazione pubblica e dà lettura del nominativo iscritto nella scheda estratta, che è il seguente: Dott. Molinu Franco.

Lo scrutatore Taras Maria Antonietta prosegue con l'estrazione della seconda scheda e terza scheda e dà lettura dei nominativi ivi iscritti:

secondo estratto Addis Roberto, terzo estratto Forteleoni Giovanni

VISTO l'esito dell'estrazione pubblica il Sindaco Presidente nomina Revisore dei Conti del Comune di Buddusò per il triennio 2021-2024, il dott. Molinu Franco;

RILEVATO che il Decreto Interministeriale 21 dicembre 2018 ha stabilito:

- il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati (tabella A del Decreto interministeriale);
- una maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica (tabella B del Decreto interministeriale);
- una maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica (tabella C del Decreto interministeriale);
- le maggiorazioni sono cumulabili tra loro;
- che l'adeguamento del compenso in relazione ai nuovi limiti massimi fissati non ha effetto retroattivo;
- i limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria sono da intendersi al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge.

CONSIDERATO CHE:

- rispetto all'anno 2005, le competenze dei Revisori dei Conti sono esponenzialmente aumentate alla luce della legislazione della finanza pubblica e questo ha imposto l'adeguamento dei compensi base come determinato dal Decreto interministeriale del 21.12.2018;
- l'adeguamento dei compensi, ai sensi dell'art. 241 del TUEL dovrebbe avvenire ogni tre anni;
- il compenso del revisore deve essere congruo e adeguato in rapporto alla prestazione professionale richiesta;

RICHIAMATA la deliberazione n.20/2019/PAR della Corte dei Conti Liguria la quale enuncia tra l'altro che gli Enti possono legittimamente rivalutare ed intervenire per adeguare il compenso ad un livello conforme ai parametri minimi di adeguatezza e congruità, anche sulla base dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario in ragione del lasso di tempo che è intercorso tra i due adeguamenti di tredici anni.

CONSIDERATO che per il Comune di Buddusò la fascia demografica da prendere in considerazione è quella tra i 3.000 ed i 4999 abitanti, (punto e) tabella A), a cui corrisponde un compenso annuo base di Euro 7.100,00;

CONSIDERATO che il Comune di Buddusò conta, al 31.12.2020, una popolazione pari a 3723 abitanti;

VISTO il prospetto predisposto dal servizio economico finanziario, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che possono dar luogo alla maggiorazione del compenso spettante e accertato che:

- la spesa corrente annuale pro-capite del Comune di Buddusò desunta dall'ultimo bilancio preventivo approvato (2020) è pari a €. 1.550,02 (€. 5.770.702,47: abitanti 3.723= 1.550,02), e pertanto superiore alla media nazionale della fascia demografica di appartenenza € 770,00 (art. 1 lett. e), tabella B);
- la spesa di investimento annuale pro-capite del Comune di Buddusò, desunta dall'ultimo bilancio preventivo approvato (2020) è pari a €. 2.058,82 (€. 2.028.932,64: abitanti 3.723 = 544,97), e pertanto superiore alla media nazionale della fascia demografica di appartenenza €. 200,00 (art. 1 lett. e), tabella C);

RILEVATO pertanto che l'adeguamento del compenso dell'organo di revisione economico contempla la maggiorazione di cui all'art.1 comma 1 lettera a) e la maggiorazione di cui alla lett. b) del Decreto interministeriale del 21.12.2018;

DATO ATTO pertanto che il compenso massimo attribuibile al Revisore dei Conti, adeguato ai nuovi limiti massimi di cui al Decreto Interministeriale del 21.12.2018, come rilevabile dalla tabella predisposta dal servizio economico finanziario, è il seguente:

COMPENSO BASE	€. 7.100,00
Maggiorazione 10% spese correnti	€. 710,00
Maggiorazione 10% spese investimento	€. 710,00
TOTALE	€.8.520,00
Eventuale rimborso spese viaggio non residenti	

CONSIDERATO che al compenso base vanno sommate l'IVA a norma di legge e il contributo soggettivo per Cassa Previdenza e Assistenza nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute in caso di residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente;

EVIDENZIATO che la durata della convenzione viene stabilita in anni tre a decorrere dall'esecutività della delibera di nomina, o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'art.134, comma 3;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art.49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

VISTI:

- il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'articolo 234 e seguenti, e successive modifiche e integrazioni;
 - lo Statuto comunale;
 - il vigente Regolamento di contabilità;

- il D.M. 25.09.1997, n. 475 “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori degli enti locali”;
- il D.M. 31.10.2001 “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economico finanziaria degli Enti Locali”;
- il D.M. 20.05.2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali;
 - il successivo Decreto Interministeriale 21 dicembre 2018;
 - la legge 122/2010 di conversione del D.L. n.78/2010;
 - la legge 148/2011 di conversione del D.L. n.138/2011;
 - l’art. 36 della L.R.n.2/2016;

CON VOTAZIONE, espressa per alzata di mano, con n. 13 voti favorevoli;

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI NOMINARE quale Revisore unico dei conti di cui all’art. 235 del D.Lgs. n. 267/00 per il triennio 2021/2024, il Dott. Molinu Franco con studio in Olbia iscritto all’Albo della Regione Sardegna al n. 376 e al n. 38961 del reg. Nazionale dei Revisori dei Conti;

DI APPROVARE lo schema di convenzione proposto;

DI DARE ATTO che ai fini dell’assunzione dell’incarico sarà acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR. 445/2000, da parte del Dott. Molinu Franco sull’inesistenza delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall’art. 236 del D. Lgs 267/2000 e dal 1° comma dell’art. 2399 del Codice Civile e sul rispetto dei limiti di cui all’art. 238 del medesimo D.Lgs in ordine all’affidamento degli incarichi dei Revisori dei Conti e comunque ammissibile a sensi del Regolamento di Contabilità dell’Ente;

DI DETERMINARE il compenso annuo spettante al Revisore dei Conti nella misura del limite stabilito dal Decreto Interministeriale 21 dicembre 2018 e di cui all’art. 241 comma 1 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii., pari a € 8.520,00 annue comprese le maggiorazioni di cui alle tabelle B e C allegate al su richiamato D.M., e oltre l’IVA, se dovuta, i contributi previdenziali, e il rimborso delle spese di viaggio, precisando che il rimborso delle spese di viaggio non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito, al netto degli oneri fiscali e contributivi;

DI RECEPIRE, per quanto riguarda i rimborsi spese spettanti al revisore dei conti, secondo quanto fissato dal Decreto Interministeriale 21 dicembre 2018, disciplinando il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e adeguatamente documentate, nella misura di un quinto del prezzo della benzina verde, se dovuto, e fermo restando il rispetto dei vincoli di legge;

DI DARE ATTO che il revisore dei conti ha l’obbligo di rispettare il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Buddusò, approvato con deliberazione della G.C. n. 4 del 22/01/2014 e il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. 62/2013;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio finanziario gli ulteriori adempimenti in merito all’assunzione dell’impegno di spesa;

DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 234, comma 4 del TUEL, a comunicare il nominativo del soggetto cui è stato affidato l’incarico di revisore contabile al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione;

Con separata votazione unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per consentire che il revisore appena nominato possa svolgere da subito le sue funzioni.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to SATTA MASSIMO

Il Vice Segretario

F.to Liberina Manca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio online del Comune, il giorno 04/02/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 19/02/2021, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all'art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Il Vice Segretario

F.to Liberina Manca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 03/02/2021.

Il Vice Segretario

F.to Liberina Manca

Copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata il _____.

IL FUNZIONARIO